



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Rep. 574/2017

class. 34.22.04/3-2

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, ed in particolare gli articoli: 9, primo e secondo comma; 41, primo e secondo comma; 98, primo comma; 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, ed in particolare gli articoli: 3; 10, comma 2, lettera b), nonché comma 3, lettere a) ed) e comma 4, lettera c); 29, commi 1, 2 3 e 4, primo periodo; 30, comma 3; 32, comma 1; 34, comma 1, primo periodo, e comma 3; 43, comma 1; 48, comma 1, lettera c); 59, commi 4 e 5; 61, commi 2, 3, 4, 5 e 6; 60, commi 2 e 3; 65, comma 1; 66, commi 1 e 2, lettera a); 67, comma 1, lettere c) e d); 127, comma 1; 130;

VISTO il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il “*Regolamento per gli archivi di Stato*”, ed in particolare gli articoli 67 e 76, primo comma;

VISTO il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante norme regolamentari per l’esecuzione delle leggi in materia di patrimonio storico ed artistico, ed in particolare l’articolo 65, terzo comma, ultimo periodo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ed in particolare gli articoli: 2; 2-bis; 3; 7; 8; 9; 10; 11; 21-octies e 21-nonies;

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, recante “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, recante “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali*” ed in particolare l’articolo 2, secondo comma, lettera c), come aggiunto in sede di conversione;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, ultimo periodo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, ed in particolare gli articoli 2 e 52;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

VISTO il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante, tra l'altro "...*Trasferimento di funzioni in materia di turismo...*", come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, della legge di conversione, a termini del quale al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo ed è stata data la nuova denominazione di "*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*";

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*", come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ed in particolare l'articolo 16;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", ed in particolare l'articolo 38, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", ed in particolare gli articoli: 4, comma 1; 14, comma 1; 16, comma 1, lettere b) e d); 17, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16 comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*", ed in particolare gli articoli: 21, comma 1 e comma 2, lettera p); 36, comma 1 e comma 2, lettere b), d) e g);

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, n. rep. 44, recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*", ed in particolare l'articolo 5;

VISTO il d.P.C.M. 3 agosto 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 2 settembre 2016 al n. 3484, con il quale al dott. Gino Famiglietti è stato attribuito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Archivi;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente, fra l'altro, l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'articolo 3, il quale stabilisce che il titolare del centro di responsabilità amministrativa è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;



Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

VISTO il decreto ministeriale 16 novembre 2016, con il quale è stato emanato l'Atto di indirizzo che ha individuato le priorità politiche del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per l'anno 2017, con proiezione triennale 2017/2019;

VISTA la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2017, emanata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 6 giugno 2017;

VISTO il decreto del Direttore generale Archivi del 22 settembre 2017, rep. n. 559, registrato presso l'Ufficio Centrale di Bilancio in data 26 settembre 2017, con il quale, nell'ambito della stessa Missione (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), dello stesso Programma (Tutela e valorizzazione dei beni archivistici) e della stessa Azione (Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico), sono state disposte le opportune variazioni compensative, in termini di competenza, a valere, in diminuzione, sul capitolo di spesa 3030, p.g. 22, ed a valere, in aumento, sul capitolo 7630, p.g. 3, ed in termini di cassa, a valere, in diminuzione, sul capitolo 3030, p.g. 21 e 22, ed a valere, in aumento, sul capitolo 7630, p.g. 3, al fine di preconstituire la riserva finanziaria necessaria per dare esecuzione alle finalità del presente provvedimento;

PREMESSO CHE

A) la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia riceveva, in data 23 maggio 2017, la 'denuncia' di compravendita, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, del manoscritto del *Moreh Nevukhim* ("Guida dei perplessi"), scritto in arabo dal celebre medico e filosofo ebreo Moshé ben Maimon, detto Maimonide (1136 o 1138 – 1204), tradotto in ebraico, sotto la guida dello stesso Maimonide, nel 1190, da Samuel ben Jehudà ibn Tibbon (1150-1230), e poi ricopiato in scrittura quadrata ashkenazita da Jacob ben rabbi Samuel, che completò il proprio lavoro il 10 marzo 1349 (v. **Allegato 1**). Nella 'denuncia' si faceva riferimento al solo manoscritto e non anche al relativo contratto di compravendita, con esso inscindibilmente connesso, in quanto redatto su un foglio impiegato come foglio di guardia del codice miniato. Il detto compendio (contratto più manoscritto) presenta una legatura in pelle marrone a impressioni dorate realizzata agli inizi del XVI secolo in Lombardia o Veneto, oltre che pregevolissime miniature in foglia d'oro, colori rosso e blu, di probabile origine boema;

B) con nota n. 2354 del 24 maggio 2017, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, comunque competente a ricevere la detta 'denuncia', ai sensi del rammentato articolo 5 del d.m. 23 gennaio 2016, in quanto essa aveva ad oggetto la (sola) segnalazione della intervenuta compravendita di un manoscritto sottoposto a tutela in virtù di un decreto di vincolo emesso in data 13 febbraio 2014, chiedeva istruzioni a questa Direzione sulle



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

determinazioni da assumere in proposito, atteso che al detto ufficio non risultavano “dichiarazioni (scil.: provvedimenti di tutela) relative al ms. in questione” (v. **Allegato 2**);

C) questa Direzione, ricevuta, dalla detta Soprintendenza, copia della ‘denuncia’ di che trattasi, rilevava che la ‘denuncia’ in questione risultava incompleta, sia perché, essendo stata trasmessa per posta elettronica, non risultava sottoscritta con firma digitale da parte dei ‘denuncianti’ né corredata delle loro carte di identità elettroniche, in contrasto, quindi, con quanto prescritto dall’articolo 38, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 (attesa la natura dichiarativa di detta ‘denuncia’) sia perché in essa i denunciati facevano riferimento a condizioni peculiari, direttamente interferenti con l’ordinario esercizio delle funzioni istituzionali di tutela, asseritamente conseguenti ad un “*accordo quadro ... con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo...*”, senza precisare se al momento della ‘denuncia’ lo stesso fosse stato già sottoscritto oppure no. Pertanto, a termini dell’articolo 59, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004, la denuncia in questione era da considerarsi incompleta e, per l’effetto, una volta che essa fosse stata completata, l’eventuale esercizio del diritto di prelazione si sarebbe potuto esercitare entro centottanta giorni “*dal momento in cui il Ministero ... ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4*”, secondo quanto disposto dall’articolo 61, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 42/2004.

Inoltre questa Direzione disponeva che la Soprintendenza archivistica e bibliografica, attesa l’esistenza di un vincolo sul manoscritto oggetto della ‘denuncia’ di compravendita, esercitasse, dando il preavviso di legge ai proprietari, una ispezione finalizzata ad accertare lo stato di conservazione del bene vincolato, a termini dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 42/2004;

D) La Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, con nota n. 2413 del 25 maggio 2017 (v. **Allegato 3**), trasmessa per posta certificata sia all’Avv. Pellegrino, legale che rappresentava gli interessi delle parti venditrici, sig.re Pesaro e Norsa (e ricevuta dal detto legale, in pari data, alle ore 19.40.22, come da ricevuta ufficiale del sistema informatico: v. **Allegato 4**), sia ai legali Frigo e Saravalle, che curavano gli interessi dell’acquirente *sub condicione* (e ricevuta, rispettivamente, dall’Avv. Frigo alle ore 19.40.22 e dall’Avv. Saravalle alle ore 19.40.20 come da ricevute ufficiali del sistema informatico: v. **Allegati 5 e 6**), comunicava che: “*La denuncia è pervenuta, come sopra specificato, per posta elettronica ordinaria senza essere sottoscritta con firma digitale: non risulta quindi validamente sottoscritta e non risultano quindi completi “i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali”*”.

La citata nota del Soprintendente archivistico e bibliografico faceva poi riferimento alle ulteriori carenze riscontrate nella denuncia, ed in particolare al fatto che nella stessa si menzionava un accordo tra l’acquirente *sub condicione* ed il MiBACT, non allegato alla denuncia stessa e senza che ne fosse precisata l’intervenuta sottoscrizione, ragion per cui “*La denuncia appare ... per quanto sopra esposto, incompleta rispetto a quanto previsto dall’art. 59 c.4 del d. lgs. n. 42/2004, con conseguente applicazione di quanto previsto dall’art. 61 c. 2, e conseguente allungamento dei termini per la prelazione*”. Inoltre, con l’occasione, in detta



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

nota veniva anche richiesta la definizione di una data per un sopralluogo, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 42/2004, al fine di accertare, come prescritto, "l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia" del bene sottoposto a tutela.

Pertanto alle parti contraenti dell'atto di vendita oggetto della 'denuncia' di cui trattasi era ufficialmente noto fin dal 25 maggio u.s. che la detta 'denuncia' era incompleta e, per l'effetto, che i termini perché questa Amministrazione potesse esercitare i diritti potestativi previsti in proposito dal menzionato D.Lgs. n. 42/2004, passavano da sessanta a centottanta giorni, decorrenti dal momento in cui le carenze riscontrate e segnalate fossero state sanate (v., in termini, il comma 2 dell'articolo 61 del D.Lgs. n. 42/2004);

E) in data 29 giugno 2017 il Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia veniva a conoscenza, giusta nota n. 6148, emessa, in pari data, dal Soprintendente per l'Archeologia, le belle arti ed il paesaggio di Milano (v. **Allegato 7**), che la "denuncia di alienazione in oggetto [scil.: del compendio in questione] pervenuta via Pec il 23 maggio 2017 (prot. 4804) ..." era stata "...integrata con originale ricevuto a mano il 1° giugno 2017, recante le sottoscrizioni di entrambe le parti".

Per conseguenza, data la segnalata (e mai contestata) carenza, nella 'denuncia' del 23 maggio 2017, di alcune delle indicazioni previste dall'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 (vizi della sottoscrizione dell'atto di 'denuncia' e mancata indicazione di tutte le condizioni dell'atto di trasferimento, con specifico riferimento all'incertezza in merito all'avvenuta sottoscrizione dell'accordo quadro con il Ministero al momento della presentazione della 'denuncia') e dato che almeno le carenze maggiori potevano considerarsi sanate, con la consegna dell'originale cartaceo della 'denuncia' alla Soprintendenza ABeAP di Milano, in data 1° giugno 2017, da tale data decorrono i centottanta giorni previsti dal rammentato articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, per l'esercizio, da parte di questa Amministrazione, del diritto di prelazione. Pertanto detti termini scadono il 28 novembre 2017;

F) nel frattempo, il medesimo Soprintendente archivistico e bibliografico, con nota n. 2466 del 30 maggio 2017 (v. **Allegato 8**), a termini dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 42/2004, indicava il giorno 8 giugno 2017 quale data per l'ispezione da effettuarsi per accertare lo stato di conservazione del bene vincolato e fissava alle ore 9.00 di detto giorno l'inizio delle operazioni di sopralluogo, dandone comunicazione alle comproprietarie del bene in questione con nota inviata, in pari data, per posta certificata all'Avv. Pellegrino, loro legale di fiducia (e ricevuta dal medesimo legale lo stesso 30 maggio 2017 alle ore 12.10.06 come da ricevuta del sistema informatico: v. **Allegato 9**) ed agli Avvocati Frigo e Saravalle, quali curatori degli interessi dell'acquirente *sub condicione* (e dagli stessi ricevuta, rispettivamente, alle ore 12.10.06 e alle ore 12.10.01, come da ricevute del sistema informatico: v. **Allegati 10 e 11**);

G) in data 8 giugno u.s. veniva quindi effettuata, presso i locali dell'Agenzia n. 30 del Monte dei Paschi di Siena, sita in Milano, in Largo Cairoli, 1, l'ispezione di cui s'è detto, alla quale partecipavano, per conto del Ministero, oltre al Soprintendente Maurizio Savoja, la



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Dirigente di questa Direzione generale preposta al Servizio Tutela, dott.sa Micaela Procaccia, su delega del sottoscritto Direttore generale, la dott.sa Beatrice Bentivoglio per conto del Segretariato regionale per i beni culturali della Lombardia e la sig.ra Rosetta Granziero, addetta al laboratorio di restauro dell'Archivio di Stato di Torino, nonché l'Avvocato Manlio Frigo per conto dell'acquirente *sub condicione* e la dott.sa Giulia Pesaro per sé e per conto delle altre comproprietarie (come è evincibile dal relativo verbale: v. **Allegato 12**);

H) a seguito di detta ispezione, venivano in evidenza i profili di interesse archivistico del bene già vincolato come manoscritto di interesse artistico e storico-relazionale, in ragione della presenza, nella rilegatura del manoscritto, del contratto di acquisto del manoscritto stesso da parte della famiglia Norsa.

Per l'effetto, lo stesso 8 giugno 2017, con nota n. 2616, inviata presso lo studio legale dell'Avv. Pellegrino, curatore degli interessi, nella presente vicenda, delle comproprietarie del manoscritto, tramite posta certificata (v. **Allegato 13**) e ricevuta dal detto studio in pari data, alle ore 11.18.55 (v. **Allegato 14**) veniva data comunicazione dell'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse (anche) storico-archivistico del compendio costituito dal contratto di compravendita e dal manoscritto che ne era l'oggetto.

La medesima comunicazione di avvio del procedimento di sottoposizione a tutela, per l'interesse storico-archivistico, del compendio in oggetto veniva inviata, per posta certificata e per quanto di eventuale interesse, ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 241/1990, anche agli Avvocati che curano gli interessi, nella presente vicenda, dell'acquirente *sub condicione*, Avvocati Frigo e Saravalle, ai quali detta comunicazione perveniva, rispettivamente, lo stesso 8 giugno alle ore 11.18.55 e 11.18.52 (v. **Allegati n. 15 e n. 16**).

La procedura di dichiarazione di interesse storico-archivistico particolarmente importante, veniva avviata in ragione della presenza, in uno dei bifogli di guardia del manoscritto, dell'atto di vendita con cui Moise ben Nathaniel *mi-norzi* (Norsa) aveva acquistato il volume da Barukh, figlio del defunto Joseph Cohen, il 10 gennaio 1516. L'atto menziona la presenza di tre testimoni, uno dei quali è Yehi'el ben Mordekhai Cohen, che già aveva venduto al Norsa un *Commentario* di Rashi nel 1512. Nella relazione allegata all'avvio del procedimento veniva evidenziata l'importanza storica di questo specifico documento, che è inscindibilmente parte del manoscritto, con il quale costituisce un unico compendio, e dal quale non è separabile, se non a costo di manomettere irrimediabilmente la rilegatura cinquecentesca del compendio, pervenuta fino a noi e che necessita, invece, di un intervento di restauro, non certo di altri interventi traumatici, che strappino definitivamente i fili che ne tengono insieme la trama e ne disegnano l'ordito.

E tuttavia, quello stesso contratto, come meglio si è chiarito nella relazione storico-archivistica costituente parte integrante del decreto dichiarativo dell'interesse storico-archivistico del compendio in questione e come meglio si dirà nelle considerazioni che seguiranno nel corso della motivazione del presente provvedimento, è un bene di pertinenza pubblica, in ragione della sua idoneità a fare pubblica fede della proprietà del manoscritto e dell'obbligo conseguente, gravante su tutti gli estensori di atti di vendita comprovanti il



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

trasferimento della proprietà di un bene, di procedere al loro deposito presso il Comune di Mantova, nel registro pubblico a tale scopo istituito, secondo le disposizioni impartite al riguardo dagli Statuti mantovani, voluti dal Bonacolsi, fin dagli inizi del '300, confermate dalle grida gonzaghesche degli inizi del '400 e sempre riprodotte nei secoli successivi fino alla riorganizzazione dell'Archivio pubblico mantovano deliberato dal governo austriaco nei primi decenni del '700 e poi mantenute in vigore, anche dopo l'Unità d'Italia, ad opera della Legge 28 giugno 1871, n. 286, fino a quando, già con il regio decreto n. 2552 del 27 maggio 1875, veniva affermato il diritto dell'amministrazione pubblica archivistica a rivendicare il possesso di atti pubblici (quale quello in questione) che si trovassero per avventura in mani private.

Ed è appena il caso di aggiungere che la proprietà statale anche di singoli documenti di valenza pubblica ed il conseguente diritto di rivendica del possesso di detti documenti di proprietà statale, qualora si trovino per avventura in mani private, da parte dell'Amministrazione archivistica, è stato infine ribadito dal Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 (tuttora vigente ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. n. 42/2004), rispettivamente, agli articoli 67 e 76, primo comma;

D) in data 8 giugno 2017, a seguito delle risultanze del sopralluogo ispettivo effettuato per controllare lo stato di conservazione del compendio in questione, già vincolato per il suo interesse storico-artistico e storico-relazionale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettere *a)* e *d)* del D.Lgs. 42/2004, con il menzionato decreto del 13 febbraio 2014, ed al fine di intervenire per eliminare le principali criticità riscontrate sul manufatto, ne veniva disposto il deposito coattivo, con il consenso della parte proprietaria, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, presso il laboratorio di restauro dell'Archivio di Stato di Torino.

Ed è appena il caso di rammentare che, a termini del menzionato comma 1 dell'art. 43 del D.Lgs. 42/2004, "*Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29*" del medesimo decreto legislativo, e che pertanto il trasferimento del manoscritto presso il laboratorio dell'Archivio di Stato di Torino, ancorché avvenuto con l'assenso espresso, reso per iscritto, pure da parte della dott.ssa Giulia Pesaro, quale rappresentante delle comproprietarie, è stato pur sempre eseguito nell'esercizio, da parte dei funzionari dello Stato che hanno presenziato alle operazioni, dei poteri coattivi di cui al menzionato articolo 43, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e per finalità di tutela, attività doverosa e non negoziabile;

L) nella stessa data dell'8 giugno 2017, con nota n. 2616, la Soprintendenza archivistica e bibliografica aveva dato formalmente comunicazione, a tutti i controinteressati (ossia tanto al legale che cura gli interessi delle parti proprietarie che ai legali che assistono l'acquirente *sub condicione*), dell'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse storico-archivistico del compendio in questione e, tenuto conto dei termini previsti per il compimento di detto procedimento (pari a centoventi giorni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2010, n. 231, Allegato 1, procedimento n. 1) e del fatto che



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

i soggetti che hanno titolo a partecipare al detto procedimento possono presentare memorie o documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento stesso (v. articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495), i detti termini, affinché i proprietari del compendio di che trattasi potessero esercitare la loro facoltà di partecipazione, scadevano il 27 agosto 2017;

M) alla rammentata data del 27 agosto 2017 nessuna memoria scritta, o altra documentazione, pertinente al detto procedimento e che l'Amministrazione avesse l'obbligo di valutare, ai sensi dell'articolo 10 della L. n. 241/1990, e dell'articolo 5, secondo e terzo comma, del d.m. n. 495/1994, è pervenuta, né alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, competente all'adozione del provvedimento di tutela, né alla Direzione generale Archivi e che pertanto, alla data del 29 agosto 2017, con nota n. 4091, la detta Soprintendenza ha notificato sia presso lo studio legale che assiste le proprietarie del detto compendio che alle medesime, sia allo studio legale che assiste l'acquirente *sub condicione* del medesimo compendio, il decreto dirigenziale n. rep. 15/2017, emesso nella stessa data del 29 agosto 2017, con relativi allegati (in particolare, la annessa relazione storico-archivistica), a termini del quale è stato dichiarato (anche) l'interesse storico-archivistico particolarmente importante del compendio in questione (**v. Allegato n. 17**);

N) infine, come già anticipato al precedente punto **H)**, nella relazione storico-archivistica costituente parte integrante del decreto dirigenziale di vincolo n. rep. 15/2017 del 29 agosto 2017, testé menzionato, è puntualmente specificato quanto segue:

“Il manoscritto contenente la traduzione in ebraico della ‘Guida dei perplessi’ di Maimonide, appartenente alle eredi di Ugo Norsa, presenta un rilevantissimo interesse storico-artistico, storico-relazionale e bibliografico, ben evidenziato nella relazione che accompagna il decreto di vincolo emesso dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia il 13 febbraio 2014. Esso è, infatti, uno dei testimoni rimasti della ricchissima biblioteca di uno dei rami della illustre famiglia mantovana dei banchieri Norsa, attiva in quella città almeno dalla fine del XIV secolo. La biblioteca si componeva di oltre un centinaio di codici manoscritti, ...

[omissis]

Al manoscritto è inscindibilmente connesso un documento archivistico, costituito dall'atto di vendita redatto sul verso di uno dei bifogli iniziali, ... e precisamente il foglio 5. Si tratta di un foglio di pergamena, originariamente predisposto per essere inserito nel codice, come dimostrano la organizzazione in tre colonne e la scrittura (della medesima mano che scrive tutto il codice) di sei righe, corrispondenti alla seconda e alla terza frase del capitolo 55 dell'opera. Un errore nella trascrizione dell'ultima parola della quinta riga, risultata troppo lunga rispetto alla riga stessa e perciò scritta con le lettere quasi accavallate, ha convinto il copista ad abbandonare la scrittura del capitolo e a ricominciarla nuovamente sul bifoglio attualmente rilegato e corrispondente ai fogli 47-54. La pergamena abbandonata non fu distrutta perché, comunque, il testo conteneva una allusione al nome divino (sia [benedetto]), e



Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

venne invece rilegata nel volume. Successivamente, la pergamena, parzialmente intonsa, fu utilizzata per redigere un documento archivistico, strettamente collegato con il volume stesso, ovvero l'atto di acquisto con cui Moise ben Nathaniel mi-norzi (Norsa) comprava il detto volume da Barukh, figlio del defunto Joseph Cohen, il 10 gennaio 1516.

L'atto, testualmente recita:

Confermo io Barukh, che Dio mi conservi, figlio del rabbino Joseph Cohen, il suo ricordo sia di benedizione, che ho apposto la mia firma qui sotto, di aver venduto questo libro della 'Guida' a mezzo di rabbi Yehi'el figlio di rabbi Mordechai Cohen, di benedetta memoria, a Moshe figlio di Nathaniel mi-norzi [*Norsa*] in vendita stabile, irrevocabile e duratura, e di aver ricevuto da lui completamente il valore della sua vendita. Sta quindi a me di liberarlo e di sollevarlo da ogni questione ed obiezione, affinché [*il libro*] sia in sua mano o in mano di chi venga in forza sua [di chi per lui] per l'eternità, come testimonianza.

E per memoria e per prova ho firmato con il mio nome ed ho indotto dei testimoni a firmare con il loro nome, oggi, quinto giorno [*giovedì*] sesto del mese di Shevat [*10 gennaio*] dell'anno 276 del computo minore [*1516*]. Tutto questo è fermo e duraturo.

Barukh, figlio del rabbi Joseph Cohen, il suo ricordo sia di benedizione, attesta e conferma.

Yehi'el figlio di Mordechai Cohen, che il suo ricordo sia di benedizione, Dio vendichi il suo sangue!

Yehuda, figlio del signor Raphael, Dio lo conservi, da [*Fano?*]. ...

[omissis]

L'atto si presenta con caratteristiche specifiche di grande interesse.

Infatti, mentre a partire dall'alto medioevo, soprattutto nelle aree centrali e settentrionali della penisola, si andava sviluppando il peculiare istituto del notariato, il mondo ebraico italiano utilizzava, sostanzialmente, tre modalità di redazione degli atti relativi a transazioni fra ebrei: l'atto, redatto in ebraico, secondo modalità ritenute idonee dal diritto ebraico a fare pubblica fede; l'atto, redatto in latino, dal notaio cristiano, ed eventualmente sottoscritto 'more judaico', ma comunque in caratteri latini; due versioni del medesimo atto, una redatta in ebraico e una redatta presso il notaio cristiano. La seconda e terza modalità erano adottate per quei documenti che si ritenevano suscettibili di dare origine a controversie (soprattutto testamenti e costituzione o scioglimento di società), mentre non si ricorreva ad essi per negozi che si ritenevano non suscettibili o scarsamente suscettibili di dare origine a un contenzioso.

L'atto, in ebraico, rivestiva il carattere della 'pubblica fede' (la quale, nell'atto redatto per mezzo del notaio, veniva garantita dalla figura stessa del notaio) se sottoscritto da almeno due testimoni ebrei osservanti i precetti del Sabato, e possibilmente in presenza di un rabbino, come previsto nelle regole per i contratti nuziali (ketubboth).

Affinché questi documenti contenenti un negozio giuridico godessero della 'pubblica fede' nei confronti di tutti, era necessario che fossero comunque redatti secondo forme giuridicamente riconoscibili anche dai non ebrei. Per questo, venivano redatti, anche se in



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ebraico, secondo un complesso equilibrio, di forma e contenuto, che li rendesse validi sia per il diritto ebraico che per quello comune.

Il documento che attesta la vendita del manoscritto del Moreh Nevukhim si presenta dotato di tutte le caratteristiche richieste per i documenti ebraici al fine di attestare la 'pubblica fede'. Tre sono i sottoscrittori, tutti ebrei e, presumibilmente osservanti del Sabato, e fra loro c'è un rabbino; dal punto di vista diplomatico generale, il documento si presenta con caratteristiche che rinviano, con le opportune modifiche, a quelle utilizzate dai notai, ovvero, la intitulatio, comprendente la formula di devozione, la dispositio, in forma personale, non essendoci il notaio, la formula sull'efficacia temporale del documento, equivalente all'in perpetuum notarile, la corroboratio, mediante sottoscrizione del venditore e dei testimoni, la datatio finale.

Che il carattere di 'pubblica fede' fosse riconosciuto a questi atti è dimostrato dal fatto che, nell'unico caso conosciuto in cui si giunse alla creazione di un vero e proprio corpo di notai ebrei, e cioè a Roma, almeno dal 1536, i protocolli di questi notai furono obbligatoriamente versati, insieme a quelli dei notai cristiani, nell'Archivio Urbano, cioè in quell'archivio che, per volontà di Urbano VIII, dal 1625, doveva conservare copia di tutto quello che era stato rogato a Roma da ciascun notaio, compresi gli atti rogati prima della disposizione stessa. Infatti, gli atti dei notai ebrei sono ancora oggi conservati all'Archivio storico Capitolino. Naturalmente, gli atti rogati in ebraico (e tali erano anche tutti gli atti dei notai ebrei romani rogati dal 1536 al 1590 e, poi, frammisti all'italiano, fino all'ultimo documento datato 1640) presentavano particolarità specifiche, peraltro assai simili a quelle del nostro documento, e la loro lingua poteva costituire un motivo di difficoltà se si fosse giunti a dover esibire l'atto in tribunale, ma questo problema, di fatto, non si pose, e l'esempio romano attesta come il riconoscimento della loro natura probatoria non fosse messo in discussione...

L'atto di compravendita, facente parte del manoscritto, riveste dunque uno speciale interesse, sia perché, redatto nelle forme di un instrumentum vero e proprio, testimonia la prassi documentaria nel mondo ebraico italiano, sia perché offre una ulteriore, importante, testimonianza sulla circolazione dei libri ebraici e sul mercato librario degli stessi nell'Italia cinquecentesca, oltre che sulle fasi di raccolta dei manoscritti della biblioteca Norsa e sugli interessi culturali di questa famiglia di banchieri rinascimentali. ... Esso, redatto su un foglio del manoscritto stesso, secondo un costume diffuso nel mondo ebraico italiano, ... è inscindibile dal manoscritto, del quale il foglio utilizzato fa parte integrante, connotandolo anche di un indubbio valore archivistico.

L'atto di vendita ha, inoltre, un suo preciso significato dal punto di vista storico. In modo particolare, documentando l'acquisto, da parte di uno degli esponenti di spicco della famiglia Norsa, di questa specifica opera di Maimonide, la riconduce all'ambiente culturale ebraico mantovano degli anni fra l'ultimo trentennio del XV secolo e il primo trentennio del XVI. E', infatti, in questo arco temporale che la colta comunità mantovana (nella quale si conta, oltre a quella dei Norsa, almeno un'altra importante biblioteca di famiglia, quella dei Finzi) manifesta



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

un particolare interesse per la controversa opera filosofica di Maimonide, oggetto di ben tre commentari mantovani, nel periodo dato. ...

La datazione all'inizio del 1516 contestualizza, inoltre, l'acquisto in un momento particolare della storia ebraica. In quello stesso anno, infatti, le crescenti discussioni circa la sorte dei profughi dell'entroterra veneto (fra i quali numerosi ebrei sia 'ponentini' che 'levantini', ovvero di origine sia ottomana che sefardita) che affollavano la città dopo la fine della guerra con la Lega di Cambrai, spinse, in quel periodo, i rabbini di Venezia a chiedere ai confratelli mantovani di accogliere parte di quei profughi. ... Di lì a poco, la Serenissima avrebbe creato il primo ghetto della storia, il 29 marzo 1516.

Le disposizioni romane di Urbano VIII, sopra richiamate, e che, come si è visto, si applicavano anche agli atti redatti in ebraico, trovano riscontro in provvedimenti dello stesso genere in numerosi stati pre-unitari e anche a Mantova, ben più precocemente.

Infatti, gli Statuti di Mantova, in vigore fin dagli inizi del XIV sec. e poi riformati, agli inizi del secolo successivo, da Francesco Gonzaga ..., avevano stabilito, peraltro confermando la perdurante validità di analoghe disposizioni già presenti nei precedenti Statuti Bonacolsiani ..., 'quod contractus, instrumenta et raciones' [contratti, istrumenti e prove] '...deponantur et deposita custodiantur' presso l' 'Archivio publico Communis Mantue'.

La disposizione fu ulteriormente confermata, nella sua portata prescrittiva, il 19 febbraio 1543 ..., quando venne stabilito che '... tutti li Notari di Mantova e del dominio presenti, e che saranno in avvenire in perpetuo...debbano fra il termine di tre mesi dopo la stipulazione degli istrumenti etc. aver presentato essi istrumenti rilevati a quello che, in quel tempo, avrà cura del detto Archivio'.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa mantovana, erano, dunque, pertinenti all'Archivio degli Istrumenti tutti gli atti dotati di pubblica fede, secondo disposizioni più volte reiterate e confermate nuovamente nel 1728, durante il dominio austriaco. Poiché anche l'atto di compravendita del manoscritto di Maimonide era, come si è visto, un atto dotato di pubblica fede, nonostante fosse stato redatto senza l'assistenza di un notaio (figura professionale che, nel mondo ebraico, era praticamente inesistente ovunque, tranne che a Roma), la Direzione generale Archivi, con nota del 9 agosto 2017, n. 13059, ha segnalato che 'quello stesso contratto è un bene di pertinenza pubblica, in ragione della sua idoneità a fare pubblica fede della proprietà del manoscritto e dell'obbligo, gravante su tutti gli estensori di atti di vendita comprovanti il trasferimento di proprietà di un bene, di procedere al loro deposito presso il Comune di Mantova, nel registro pubblico a tale scopo istituito'....

[omissis]

Inoltre, occorre poi considerare che il documento in questione, benché avesse, a tutti gli effetti, la natura giuridica e lo status (anche dal punto di vista della proprietà) di un instrumentum (idoneo a fare pubblica fede di quanto in esso attestato e per ciò stesso di pertinenza pubblica), in quanto redatto sul foglio di guardia stesso del manoscritto, non era



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

allora e, a maggior ragione non è ora, scindibile in alcun modo dal codice cui è stato connesso. ...

[omissis]

La presenza dell'atto di compravendita, redatto secondo precise formule, rende il compendio archivistico-bibliografico formato dal documento archivistico e dal manoscritto, un insieme complesso, con molteplici valenze culturali e natura giuridica composita (un atto di pertinenza pubblica e un manoscritto librario di proprietà privata, inscindibilmente connessi, dal punto di vista materiale e materico), come già evidenziato nella nota della Direzione generale Archivi sopra menzionata....

[omissis]

Manca qualunque indicazione topica per individuare il luogo (o i luoghi) in cui il manoscritto fu copiato. ...

[omissis]

La localizzazione della scrittura del codice probabilmente a Krems, in Austria, proposta dal prof. Menahem Schmetzer del Jewish Theological Seminary di New York (che non risulta aver esaminato direttamente il manoscritto, ma sole tre pagine dello stesso, forse in riproduzione digitale) appare quanto mai discutibile, perché lo stesso studioso asserisce di non basarla su elementi decorativi, né sulle miniature, né sulla scrittura, o su prove paleografiche o codicologiche, ma su un esame del testo che, poco più avanti, afferma non presentare varianti rispetto ad altri. Inoltre, il prof. Schmetzer non cita alcun documento o alcuna fonte per provare la sua ipotesi, ma si limita a fare riferimento a Krems come a 'un luogo nel quale la situazione degli ebrei era migliore che in Germania durante la Peste nera'.

In realtà, basta una ricerca nel data base on line del Beth Hatsfusoth di Tel Aviv (The Museum of Jewish People) per appurare che: 'il 29 Settembre 1349, fomentati dalle voci che gli ebrei avevano causato la Peste nera, gli abitanti di Krems e dei villaggi vicini massacrarono la maggior parte degli ebrei e distrussero le loro case. Pochi superstiti si rifugiarono nella fortezza e il duca Alberto V ordinò ai suoi soldati di punire gli assalitori, comminò delle multe e ne condannò tre a morte' (<http://dbs.bh.org.il/place/krems>). Il riferimento all' 'anno in cui la luce si trasformò in tenebra' prima menzionato potrebbe essere giustificato, rispetto alla localizzazione a Krems, solo se la data conclusiva del manoscritto fosse successiva al pogrom, mentre lo precede di più di sei mesi.

In precedenza, a Krems, nel 1295, gli ebrei erano stati anche vittime di una accusa di omicidio rituale.

La sola ragione addotta dallo studioso per ipotizzare la localizzazione a Krems appare, dunque, imprecisa e non coerente con il testo del colophon del manoscritto, ...

[omissis]

In ogni caso, a prescindere dal luogo della sua redazione, la tradizione del codice, per almeno cinquecento anni in Italia, conservato in ambito culturale italiano e, in particolare, a Mantova, dove la comunità ebraica aveva una vivace attività culturale e dove vennero prodotti, tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo, ben tre commentari dell'opera di Maimonide, documentano la sua assoluta pertinenza al mondo culturale italiano, come ben



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

attestato dall'atto di acquisto in esso contenuto e confermato dalle note di possesso successive che ne testimoniano la continuità di appartenenza alla famiglia Norsa. ...

[omissis]”;

CONSIDERATO CHE

- il manoscritto in questione era stato già dichiarato di interesse culturale, sia pure limitatamente ai profili storico-artistico e storico-relazionale, in data 13 febbraio 2014, con decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, in occasione della sua presentazione all'ufficio di esportazione di Milano, con la richiesta di autorizzazione alla sua esportazione definitiva, in vista di un trasferimento di proprietà che, all'epoca, si sarebbe dovuto verificare in favore di un cittadino statunitense, trasferimento poi non andato a buon fine;

- avverso il detto decreto di dichiarazione di interesse culturale del manoscritto era stato a suo tempo presentato ricorso amministrativo, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 42/2004, ricorso poi respinto con decreto n. 20723/rep. 503, del Direttore generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, emesso in data 27 agosto 2014, anche a seguito del motivato parere negativo al suo accoglimento espresso, in data 21 luglio 2014, dal Consiglio superiore per i beni culturali, in ragione del fatto che *“Oltre alla ... rilevanza da un punto di vista storico-artistico, c'è anche una rilevanza storica, perché il documento è nella proprietà di questa famiglia di cultura ebraica legata alla città di Mantova. E, quindi, in questo senso, si è ritenuto che sia un importante manoscritto, identitario quantomeno di una cultura locale”*;

- **il compendio archivistico-bibliografico di cui è questione riveste anche, ai sensi del rammentato decreto del Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia n. 15/2017 del 29 agosto 2017, interesse storico-archivistico particolarmente importante, che si aggiunge ai vari profili di interesse già riconosciuti col citato decreto del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia del 13 febbraio 2014, in ragione della presenza, come sua parte integrante, dell'atto che ne attesta il passaggio di proprietà, redatto in forma tale da essere dotato di pubblica fede (e quindi costituente *instrumentum*, o comunque *ratio* della proprietà del manoscritto);**

- **già a termini della Rubrica 10° del Libro III degli Statuti Bonacolsiani di Mantova (datati tra il 1303 ed il 1313), gli atti facenti pubblica fede dovevano essere conservati “*ad Secristiam Communis Mantue que est sub arengerio... ad comodum ipsius Communis et singularium personarum*”, disposizioni poi riprese dalla Grida Gonzaga del 3 novembre 1401 (conservata nell'Archivio Gonzaga, Gridario 1396 - 1407) oltre che dagli Statuti**



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

riformati ad opera di Francesco Gonzaga nel 1406, ove veniva ordinato il deposito presso il Comune, nel registro pubblico, degli atti che venivano redatti in città e che erano idonei ad attestare la proprietà di beni e quindi sempre riconfermate nella loro validità, nei secoli successivi, fino alla riorganizzazione dell'Archivio pubblico deliberata dal governo austriaco nei primi decenni del '700;

- le disposizioni del ducato di Mantova sopra rammentate, e più estesamente riportate sia nel decreto dirigenziale di vincolo storico-archivistico n. 15/2017 che nelle premesse che precedono, al punto N), sono state mantenute in vigore, anche dopo l'Unità d'Italia, ad opera della legge 28 giugno 1871, n. 286, e quindi confermate, nel loro contenuto dispositivo, già con il regio decreto n. 2552 del 27 maggio 1875, con il quale veniva affermato il diritto dell'amministrazione pubblica archivistica a "*rivendicare il possesso di atti pubbliche si trovassero per avventura in mani private*" (essendo ovviamente indubbia la pertinenza pubblica dell'*instrumentum* in questione), diritto ribadito ancora con il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 - tuttora vigente a termini dell'articolo 130 del D.Lgs. n. 42/2004 -, agli articoli 67 e 76;

- a termini del citato articolo 76, primo comma, del r.d. n. 1163/1911 risulta, pertanto, dovere indefettibile dell'Amministrazione archivistica procedere alla rivendicazione delle carte antiche di pertinenza pubblica (quali il contratto di compravendita in questione) quando esse siano, per qualsiasi causa, nella disponibilità di privati e siano poste in vendita (proprio come nella presente fattispecie), ä"*a tutela del loro carattere demaniale*";

- nel caso di specie, l'atto di vendita in questione, documento di pertinenza del demanio dello Stato, alla luce di quanto fin qui esposto ed ai sensi dell'articolo 76 del r.d., n. 1163/1913, è stato posto in vendita, in uno con il manoscritto ad esso inscindibilmente connesso, per il prezzo complessivo, stando a quanto dichiarato nella 'denuncia' di vendita citata nelle premesse che precedono, e pervenuta alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia in data 23 maggio 2017 (ma integrata, ai fini del perfezionarsi del diritto all'esercizio della prelazione da parte dell'Amministrazione archivistica, in data 1° giugno 2017) per il prezzo complessivo di due milioni di dollari;

- nelle more della decorrenza dei termini per l'esercizio del diritto di prelazione (che scadono, giova rammentarlo, il 28 novembre 2017) l'Amministrazione archivistica, tenuto conto della rilevanza, non solo economica, dell'operazione di acquisizione coattiva, mediante prelazione, da parte dello Stato, del manoscritto in questione, ha ritenuto opportuno acquisire, in via preventiva, a termini dell'articolo 26, comma 2, lettera c), del d.P.C.M. n. 171/2014, il parere del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi, che si è espresso, nella seduta del 26 giugno 2017, nei seguenti termini:

"Il manoscritto denominato "Guida dei perplessi" di Moshé ben Maimon, detto Maimonide, nella traduzione ebraica di Samuel ben Jehuda ibn Tibbon, è stato oggetto di una



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

transazione tra la famiglia Norsa, proprietaria del bene, e l'acquirente Ariel Musicant al prezzo di acquisto di 2.000.000 di dollari, ...

Il Comitato rileva che in seguito alla presentazione della denuncia di trasferimento di proprietà del manoscritto ed alla successiva ispezione disposta sul bene dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, sono emersi nuovi elementi di interesse archivistico tali da configurare il Soprintendente non solo come il titolare della competenza sul bene librario, ma anche come il soggetto responsabile della tutela sotto il profilo dell'interesse storico archivistico rivestito dal bene.

L'ispezione ha infatti evidenziato la presenza dell'atto di compravendita relativo al manoscritto, unito allo stesso, facente riferimento alla famiglia Norsa, tuttora proprietaria del bene.... Il documento archivistico con l'unito manoscritto costituisce una importante testimonianza documentaria dell'insediamento ebraico mantovano e del suo ambiente culturale, con particolare riferimento alla illustre famiglia dei banchieri Norsa, attiva a Mantova fin dal sec. XIV; numerosi documenti relativi ai Norsa sono conservati presso l'Archivio di Stato di Mantova, nel fondo Gonzaga e all'interno dell'archivio della Comunità ebraica conservato presso la Biblioteca Teresiana della stessa città. L'importanza di tale documentazione per la storia di uno Stato preunitario comporta una indubbia rilevanza per la storia italiana e non solo per quella locale.

L'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse storico particolarmente importante, in data 8 giugno 2017, ha altresì condotto - quale necessaria misura di salvaguardia - al successivo trasferimento del bene presso l'A.S. di Torino, dotato di un attrezzato laboratorio, al fine di consentirne l'urgente restauro. ...

Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che il prezzo di acquisto di 2.000.000 di dollari, ... è stato determinato in base al valore di mercato dei manoscritti medievali ebraici, sul presupposto della libera circolazione del bene. Il perfezionamento del trasferimento di proprietà è tuttavia subordinato ad un accordo tra il MIBACT e l'acquirente riguardante particolari condizioni di esportazione, che consentono l'esportazione nei luoghi di conservazione della collezione privata dell'acquirente per un periodo di 4 anni, diversamente da quanto prevede il Codice dei BB.CC; tali condizioni sarebbero valide per 40 anni, rinnovabili per altri quaranta e poi di dieci anni in dieci anni.

Inoltre, la denuncia del trasferimento di proprietà è risultata incompleta ai sensi dell'art. 59 del Codice e pertanto tale circostanza consente l'esercizio all'Amministrazione l'esercizio della prelazione nel termine lungo di 180 gg. in luogo dell'ordinario termine di 60 gg.

Il Comitato, ... esprime parere favorevole all'acquisizione del bene, anche in via di prelazione oppure, ove se ne determini la necessità, nella forma coattiva dell'esproprio, demandando alla Direzione generale l'avvio di una trattativa con la famiglia Norsa, atteso che dopo l'apposizione del vincolo storico archivistico la circolazione del bene risulterebbe notevolmente limitata, facendo così diminuire anche il suo valore di mercato.”;

- in ragione del fatto che il manoscritto è stato posto in vendita in uno con il relativo atto di vendita (il quale ultimo, come già più volte detto, è invece atto consustanzialmente di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

proprietà pubblica e come tale soggetto solo a rivendicazione, se ed in quanto rinvenuto in mano privata, non certo ad acquisizione coattiva, non potendo lo Stato comprare ciò che è di propria pertinenza *ab origine*), l'Amministrazione archivistica ha ritenuto di procedere, ai fini dell'esercizio della presente prelazione, a termini dell'articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, che testualmente dispone: "*Qualora il bene (da assoggettare ad acquisizione coattiva per prelazione) sia alienato con altri (nel caso di specie: l'atto di vendita, di cui l'Amministrazione, proprietaria ab origine, rivendica il solo possesso) per un unico corrispettivo, ... il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione (nel caso di specie, dall'Amministrazione archivistica)*";

- della valutazione economica sia dell'intero compendio archivistico-bibliografico e sia del solo atto di vendita (al fine di defalcare il valore dal prezzo complessivo di vendita) è stato incaricato il Prof. Giulio Busi, Ordinario di Studi giudaici presso la Freie Universität di Berlino, il quale, con riguardo all'atto di vendita, si è così espresso: "*Ritengo che l'atto di vendita, se alienato separatamente, possa raggiungere, per il suo prezioso significato storico, il valore di 150.000 euro*" (v. **Allegato 18**), valore economico che dovrà essere defalcato, ai fini dell'esercizio della prelazione, dal prezzo complessivo stabilito fra le parti per la transazione economica di che trattasi;

- il compendio archivistico-bibliografico, costituito dal manoscritto e dal relativo contratto di compravendita, è stato conservato, fino all'8 giugno 2017, in una cassetta di sicurezza a Milano, luogo certamente non idoneo per la buona conservazione del detto bene culturale e che ne ha oltretutto pregiudicato la consultabilità da parte degli studiosi;

- le condizioni di conservazione del compendio in questione, all'esame effettuato durante l'ispezione dell'8 giugno 2017, sono risultate talmente preoccupanti da indurre l'Amministrazione archivistica a disporre, come già detto in premessa, il trasporto e la temporanea custodia, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, presso il laboratorio di restauro dell'Archivio di Stato di Torino, trasporto effettuato d'ufficio, con l'assistenza dei Carabinieri TPC, per avviare i primi interventi conservativi;

- in data 7 settembre 2017, previo accordo fra la Direzione generale archivi e la Direzione generale educazione e ricerca (concluso il 31 agosto 2017, mediante scambio di corrispondenza, fra la Direzione generale archivi, la Direzione generale educazione e ricerca e l'ICRCPAL: v. **Allegati 19, 20 e 21**) il compendio archivistico e bibliografico in questione è stato trasportato, sempre d'ufficio e con l'assistenza dei Carabinieri TPC, dall'Archivio di Stato di Torino, a Roma, in via Milano n. 76, presso il laboratorio di restauro dell'Istituto centrale per la conservazione ed il restauro del patrimonio archivistico e librario (ICRCPAL), dipendente dalla menzionata Direzione generale educazione e ricerca, per completare ed approfondire, sullo stesso, le indagini specialistiche necessarie alla elaborazione ed esecuzione del successivo intervento di restauro;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

- già nel rigettare il ricorso amministrativo presentato contro il vincolo del 2014, il Consiglio superiore dei beni culturali, nella seduta del 21 luglio 2014, aveva, tra l'altro, espresso anche *“il forte auspicio che il bene venga sottoposto ad interventi urgenti di restauro, di conservazione corretta e di fruizione con tutte le formule che la normativa consente”*;

- a termini dell'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 è in facoltà dell'Amministrazione *“... imporre al proprietario ... gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente”*;

- nella fattispecie in esame la situazione, già rilevata come critica dallo stesso Consiglio superiore dei beni culturali nel 2014, è apparsa come ulteriormente aggravata e tale da rendere necessaria l'adozione della misura del trasporto e della custodia coattiva del compendio al fine di avviare senza indugio gli improcrastinabili interventi di somma urgenza e di progettare, al contempo, un complessivo intervento di restauro, da far eseguire presso il laboratorio dell'ICRCPAL, istituto statale di ricerca ed operativo di rilievo internazionale nel settore;

- il valore economico dei primi interventi conservativi, nonché delle ulteriori indagini specialistiche e diagnostiche oltre che degli interventi di restauro, eseguiti o da eseguirsi, previa progettazione, in quanto necessari per il recupero integrale della testimonianza storico-archivistica oltre che storico-artistica costituita dal compendio in questione, ammonta ad euro 136.192,00, giusta relazione riassuntiva della dirigente del Servizio tutela della Direzione generale archivi (**v. Allegato22**);

- a termini dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 42/2004 *“Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32 (come nella presente fattispecie), sono a carico del proprietario ...”*;

- a termini del successivo comma 3 del medesimo articolo 34, *“Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, ... e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato”*;

- nel caso di specie, tenuto conto del fatto che lo stato di degrado del compendio archivistico e bibliografico tutelato si è aggravato anche in ragione della sua conservazione in luogo inidoneo e che la proprietà nulla ha fatto in proposito, nonostante le preoccupazioni espresse dal Consiglio superiore dei beni culturali già nel 2014 per lo stato di conservazione del bene culturale e il conseguente auspicio per un sollecito intervento di restauro da eseguirsi sullo stesso;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

- pertanto, ai fini della esatta determinazione del valore economico del manoscritto, per procedere all'esercizio del diritto di prelazione, appare opportuno, per semplificazione procedurale e salve le garanzie per la parte proprietaria, comunque assicurate dall'articolo 60, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 42/2004, come fra poco si chiarirà, l'Amministrazione archivistica procede a defalcare, dal prezzo di vendita convenuto fra le parti, non solo il valore economico dell'atto di vendita, documento di cui viene rivendicato, con il presente decreto, solo il possesso, essendo la sua proprietà già pubblica, ma anche l'ammontare del costo complessivo degli interventi conservativi e di restauro, fatti e da farsi, secondo il prospetto riepilogativo del loro costo come prodotto dall'Amministrazione stessa ed allegato al presente decreto, per un ammontare complessivo delle detrazioni pari ad euro 150.000,00 + 136.192,00 = euro 286.192,00;

- a termini dell'articolo 61, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004, rispetto alla determinazione dell'Amministrazione archivistica di procedere alla prelazione solo su una parte delle cose alienate (nel caso di specie, solo sul manoscritto, essendo l'atto di vendita ad esso connesso già di proprietà pubblica), la parte acquirente ha (solo) la facoltà di recedere dal contratto di acquisto stipulato con la parte proprietaria e 'denunciato' all'Amministrazione;

- a termini dell'articolo 60, comma 3, primo periodo, "*Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione (del prezzo) effettuata (dall'Amministrazione che esercita la prelazione solo su una parte delle cose vendute) ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilita da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione*", con l'ulteriore conseguenza che "*Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese sono anticipate dall'alienante*" (v. secondo periodo del medesimo comma 3 dell'articolo 60 in esame);

- in ogni caso, a termini del comma 4 dell'articolo 60 del D.Lgs. ult. cit., anche "*La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità*" e quindi l'alienante ha tutte le garanzie, procedurali e sostanziali, per un equo temperamento dei propri interessi con quelli dell'Amministrazione che procede all'acquisizione coattiva del bene vincolato mediante esercizio del diritto di prelazione;

- allo stato degli atti, l'Accordo quadro stipulato fra l'Amministrazione dei beni culturali e la parte acquirente, già sospeso nella sua efficacia dal Segretario generale del Ministero (che lo aveva a suo tempo -il 23 maggio 2017- sottoscritto), con nota n. 11340 del 4 agosto 2017 (v. **Allegato 23**), in ragione dei profili di novità che la tutela del compendio ha presentato dopo l'approfondimento delle relative indagini istruttorie da parte degli uffici facenti capo all'Amministrazione archivistica, presenta comunque rilevanti profili di criticità, che ne revocano fortemente in dubbio sia l'utilità che l'attuabilità;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

- tra i detti profili di criticità vale la pena di evidenziare in questa sede, nell'ordine:

la rinuncia preventiva all'esercizio del diritto di prelazione in ordine alla compravendita del manoscritto in questione, prevista al terzo capoverso dell'articolo 2 dell'Accordo in questione, che è in contrasto con l'obbligo, che incombe sull'Amministrazione ai sensi del più volte rammentato articolo 76 del r.d. n. 1163/1911, di recuperare al demanio statale l'atto di compravendita, ad esso pertinente, ma indissolubilmente connesso con il manoscritto, e che pertanto non può essere utilmente rivendicato alla mano pubblica senza il contemporaneo esercizio del diritto di prelazione sul manoscritto stesso;

la previsione, al primo capoverso dell'articolo 4 dell'Accordo, che il Ministero autorizzi l'uscita del manoscritto dall'Italia per un periodo di due anni al fine di farne eseguire all'estero il restauro e la digitalizzazione (in contrasto, peraltro, con quanto previsto, al riguardo, nel precedente articolo 3, ove è stato invece stabilito che il restauro del manoscritto possa essere eseguito sia in Italia che all'estero, da 'qualificati soggetti', di gradimento della parte acquirente, previa approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione BACT). Infatti tale previsione, che costituiva uno dei punti qualificanti dell'Accordo stesso e giustificava, altresì, l'uscita immediata del bene vincolato dal territorio nazionale per la durata di due anni, oltre ad essere in patente contrasto con l'espressa previsione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004 (che subordina l'uscita di beni vincolati dal territorio nazionale per l'esecuzione, su di essi, di indagini o restauri, al solo caso in cui detti interventi debbano essere eseguiti necessariamente all'estero, evidentemente per mancanza delle specifiche competenze professionali in Italia) non ha più ragion d'essere perché alla programmazione, progettazione ed esecuzione di detti interventi sta provvedendo, in via d'urgenza, l'Amministrazione archivistica d'intesa con l'ICRCPAL, Istituto statale di fama internazionale nel settore (in linea, peraltro, con l'auspicio a suo tempo espresso dal Consiglio Superiore dei Beni culturali con l'autorevole parere reso nella seduta del 21 luglio 2014 e più volte richiamato);

le previsioni, contenute tanto nel primo capoverso dell'articolo 4 in esame, che nella lettera (a) del primo capoverso del successivo articolo 5, secondo le quali il compendio archivistico e bibliografico in questione potrebbe essere depositato, tanto all'estero che in Italia, "*in una camera blindata (cassetta di sicurezza)*", ovvero "*in una cassetta di sicurezza presso una banca...*" scelta dalla Jangl Privatstiftung, e che sono in netto contrasto con le esigenze di buona conservazione del bene vincolato, danneggiato oltremodo proprio dalla sua permanenza in una cassetta di sicurezza di una banca, come constatato dai funzionari ministeriali nel corso dell'ispezione tenuta a Milano l'8 giugno 2017;

la durata dell'Accordo, regolamentata all'articolo 8 del medesimo, in base al quale, si badi, il bene in questione deve essere sempre in movimento, fra l'Italia e l'estero (con l'unico limite che tali movimentazioni devono comportare la permanenza del bene per uguali periodi di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

tempo tanto in Italia che all'estero), per un quarantennio, ed è rinnovabile la prima volta per altri quaranta anni e le volte successive per periodi di dieci anni in dieci anni, che risulta in sostanziale contrasto con le prescrizioni contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 42/2004, il quale, pur prevedendo l'uscita temporanea dall'Italia di un bene vincolato, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, stabilisce, quale limite massimo di tempo per la durata di detti accordi culturali, il quadriennio, e prevede che tali accordi possano essere rinnovati una sola volta per un uguale periodo di tempo (altri quattro anni);

la subordinazione della consultazione del manoscritto, e finanche della sua copia digitale, da parte degli studiosi, a specifica autorizzazione della Jangl Privatstiftung [si vedano, in tal senso, il secondo capoverso dell'articolo 3 e la lettera (a) del primo capoverso dell'articolo 5 dell'Accordo in esame], in aperta violazione di quanto stabilito, in materia di consultazione di compendi archivistici o di singoli documenti vincolati, dall'articolo 127, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, anche in ragione dell'assorbente considerazione che l'atto di vendita contenuto nel compendio in questione è di proprietà pubblica;

- tenuto conto del fatto che il prezzo di vendita del compendio archivistico e bibliografico oggetto del presente decreto di prelazione, stabilito, fra le parti contraenti, in 2.000.000 (due milioni) di dollari (giusta 'denuncia' presentata ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 42/2004) corrisponde, al cambio del 19 settembre 2017 (data in cui è pervenuto, dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, il favorevole avviso all'esercizio del diritto di prelazione, salve le determinazioni di competenza della Direzione generale Archivi: **v. Allegato 24**), alla somma di euro 1.668.335,00;

- ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'importo di euro 1.668.335,00, sopra specificato, deve essere defalcato, rispettivamente:

del valore economico dell'atto di vendita, documento *ab origine* di proprietà pubblica e che con il presente decreto viene rivendicato al demanio dello Stato, il cui valore economico è stato stabilito, da apposita consulenza richiesta dall'Amministrazione archivistica, in euro 150.000,00;

del valore economico del complesso degli interventi di conservazione e di restauro, eseguiti e da eseguirsi, sul compendio in questione, stabilito, giusta computo elaborato dall'Amministrazione, in euro 136.192,00;

- il totale complessivo dei due valori economici da defalcare, pari ad euro 283.192,00, portato in detrazione dal prezzo di vendita, pari ad euro 1.668.335,00, riduce l'importo da riconoscere alla parte venditrice, ai fini dell'esercizio della prelazione, ad euro 1.382.143,00;

- con decreto del Direttore generale Archivi n. rep. 559/2017, del 22 settembre 2017, registrato presso gli organi di controllo in data 26 settembre 2017, è stata costituita la



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

occorrente provvista finanziaria, tanto in termini di competenza, quanto in termini di cassa, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sul pertinente capitolo di spesa (cap. 7630, p.g. 3: "spese per l'acquisto di documenti archivistici di particolare rilevanza storica anche ai fini della tutela archivistica") mediante variazione compensativa, effettuata nell'ambito del medesimo programma e della medesima azione;

DECRETA:

Articolo 1

In riferimento alla compravendita, intercorsa fra Silvana Norsa, nata a Mantova il 30 giugno 1937; Giulia Pesaro, nata a Mantova il 6 gennaio 1965; Laura Pesaro, nata a Mantova il 2 luglio 1966 (Parte venditrice) e la Jangl Privatstiftung, una Stiftung familiare con sede legale in Goldschmiedgasse 10, 1010 Vienna, Austria, in persona del dr. Ariel Muzicant, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale del 18 maggio 2017 (Parte acquirente), del compendio archivistico e bibliografico costituito da:

- **il Manoscritto del Moreh Nevukhim** ("Guida dei perplessi") di Mosé ben Maimon, nella traduzione ebraica di Samuel ben Jehuda ibn Tibbon, copiato in scrittura quadrata ashkenazita da Jacob ben Samuel (il cui lavoro di copia si è concluso il 10 marzo 1349), con legatura in pelle marrone e impressioni dorate, realizzata agli inizi del XVI secolo in Lombardia;

- **il relativo atto di compravendita** del 10 gennaio 1516, scritto su un foglio utilizzato come foglio di guardia dello stesso Manoscritto, con il quale il detto atto costituisce, nonostante la sua incontestabile pertinenza pubblica, un *unicum* inscindibile;

denunciata alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia in data 23 maggio 2017 (ed integrata, ai fini della esercitabilità del diritto di prelazione, in data 1° giugno 2017) ed avvenuta per il prezzo di 2.000.000 di dollari, equivalenti, al cambio del 19 settembre 2017, ad euro 1.668.335,00

la Direzione generale Archivi

del Ministero BACT, legittimata all'adozione del relativo provvedimento ai sensi dell'articolo 21 del dPCM n. 171/2014,

DISPONE

con il presente provvedimento:

A) l'acquisizione coattiva, a titolo di prelazione, di parte del compendio archivistico e bibliografico oggetto della compravendita, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, e precisamente del solo Manoscritto del Moreh Nevukhim, per il prezzo ridotto, determinato d'ufficio, alla luce delle premesse e considerazioni esposte nella parte motiva del presente provvedimento, di euro 1.382.143,00;



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

B) la rivendica del possesso dell'atto di vendita del Moreh Nevukhim, ai sensi dell'articolo 76, primo comma, del r.d. 1163/1911, **a tutela del suo carattere demaniale e della sua pertinenza in proprietà allo Stato.**

Articolo 2

1. - La Parte venditrice, come sopra individuata, ai sensi dell'articolo 60, commi 3, del D.Lgs. n. 42/2004, qualora non ritenga di accettare la determinazione del prezzo della prelazione, come effettuata dalla Direzione generale Archivi a termini del precedente articolo 1, ha facoltà di richiedere che il valore economico del bene oggetto della prelazione sia stabilito da un terzo, designato concordemente dalla Parte venditrice e dalla Direzione generale Archivi che procede alla prelazione, con l'ulteriore conseguenza che se non c'è accordo fra loro per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese, in tal caso, sono anticipate dalla Parte venditrice.

2. - Nel caso in cui la Parte venditrice non intenda accettare la determinazione del prezzo della presente prelazione per come stabilito, al precedente articolo 1, dalla Direzione generale Archivi, è tenuta a darne comunicazione alla detta Direzione entro trenta giorni, decorrenti dalla notifica del presente decreto. Ricevuta tale notifica la Direzione generale Archivi, nelle more della nomina del terzo e delle sue determinazioni in ordine al valore economico del solo bene soggetto all'esercizio del diritto di prelazione, ha facoltà di procedere al deposito del prezzo della prelazione, come stabilito al precedente articolo 1, in favore della Parte venditrice, presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 65, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

3. - La determinazione del terzo in ordine al valore economico del bene assoggettato a prelazione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004.

4. - Nel presente caso, avendo la Direzione generale Archivi decretato di esercitare la prelazione su parte delle cose alienate, la Parte acquirente, ai sensi dell'articolo 61, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004, ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato per la compravendita del compendio archivistico e bibliografico specificato al precedente articolo 1.

Articolo 3

1. - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 29 ss. del



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e con le modalità di cui al d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

2. - Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo.



Roma, **27 SET. 2017**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gino Famiglietti

Rapporto di verifica

Nome file Livello1: rep. 574 2017 prelazione Maimonide.pdf.p7m


Data di verifica: 27/09/2017 17:51:00


Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 GINO FAMIGLIETTI	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	

GINO FAMIGLIETTI

 **La Firma è Integra**

La Firma è in formato Busta Cades


 **Il certificato è attendibile**

 **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforma alla direttiva europea 1999/93/EC.

 **Il certificato non risulta revocato**

Verifica on line effettuata in data 27/09/2017 15:51:00 UTC

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto : **GINO FAMIGLIETTI**

Codice Fiscale / Partita IVA : : **IT:FMGGNI52L21D798N**

Titolo : **Non disponibile**

Organizzazione : **Min. dei beni e delle attivita' cult. e turismo/80188210589**

Nazione : **IT**

Numero di serie : **c2195ffe22ac65d6cd0d3e89304ffb6**

Scopi del certificato : **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**

Validità : dal **21/09/2017 00:00:00 UTC** al **20/09/2020 23:59:59 UTC**

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Nome e Cognome del soggetto : **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Nazione : **IT**

Numero di serie : **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**

Scopi del certificato : **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**

Validità : dal **22/10/2010 00:00:00 UTC** al **22/10/2030 23:59:59 UTC**